



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile

Roma, data protocollo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ispettorato per la Funzione Pubblica
pec: ispettoratofp@pec.governo.it

E, p.c.,
Alla USB PI – Ministero dell'Interno
pec: usbinterno@pec.usb.it

OGGETTO: DPF-0067723-P-23/10/2020 – riscontro in merito all'applicazione dell'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legge 104/2020.

Si fa riscontro alla nota indicata in oggetto, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in merito alla segnalazione trasmessa dall'organizzazione sindacale USB PI – Ministero dell'Interno circa la mancata applicazione da parte di quest'Amministrazione dell'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legge 104/2020.

La disposizione in questione, nel sostituire il comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 18/2020, introduce il comma 2-bis, ai sensi del quale *“a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.”*

Al riguardo, nel premettere che non risultano casi di lavoratori fragili in servizio presso quest'Amministrazione non ammessi a svolgere in via continuativa e fino alla cessazione dello stato di emergenza la prestazione in modalità agile, si rappresenta quanto segue.

Il protocollo al quale l'organizzazione sindacale fa riferimento è stato siglato il giorno 2 ottobre u.s.

Il documento, con specifico riferimento al lavoro agile, impegna l'Amministrazione a curare i seguenti adempimenti:

- aggiornamento della mappatura delle attività suscettibili di essere svolte in modalità agile (pagina 5 lettera c);
- ricognizione del personale che, in quanto impiegato nelle attività individuate nella mappatura, può lavorare in smart working (pagina 5 lettera d);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile

- programmazione delle attività delle unità organizzative secondo modalità alternate di lavoro in presenza e da remoto, in modo da garantire l'accesso allo smart working, a rotazione, al 50% del personale impiegato in attività smartizzabili (pagina 5 lettera d).

Ulteriori misure sono state previste a maggiore tutela dei lavoratori fragili.

In particolare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 90 del decreto legge 34/2020 e dall'articolo 39 del decreto legge 18/2020, è stato convenuto che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19:

- i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità, accertata dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria, hanno diritto allo svolgimento delle prestazioni in modalità agile, *a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa* (pagina 6 lettera g);
- i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero una persona immunodepressa, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, *a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa* (pagina 6 lettera h).

Si ritiene utile evidenziare che l'inciso riportato in corsivo - che subordina l'accesso al lavoro agile dei lavoratori fragili alla condizione che sia preventivamente verificata la compatibilità dello smart working con le caratteristiche della prestazione lavorativa - ricalca la previsione del legislatore, contenuta sia nell'articolo 90 del decreto legge 34/2020 che nell'articolo 39 del decreto legge 18/2020 sopra citati.

Il protocollo non contiene un richiamo anche ai contenuti dell'articolo 26, comma 1-bis, sopra riportato, del decreto legge 104/2020, per l'evidente ragione che le disposizioni in questione sono state introdotte successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, in sede di conversione del provvedimento normativo, avvenuto, come noto, con la legge del 13 ottobre 2020, n. 126.

La mancanza di un riferimento a tale ultima previsione non può, tuttavia, integrare alcun ostacolo alla piena attuazione del disposto normativo.

Ciò non solo per l'evidente ragione che la fonte legislativa, in quanto di rango primario (oltre che successiva nel tempo), trova cogente applicazione indipendentemente da un richiamo esplicito nel protocollo d'intesa e anche ove, eventualmente, confliggente con alcune delle previsioni contenute nell'accordo.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile**

Si ritiene di dovere precisare, infatti, che le previsioni del protocollo relative ai lavoratori fragili, che, si ribadisce, ricalcano le disposizioni di legge attualmente in vigore, in nulla confliggono con la norma introdotta dall'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legge 104/2020. Tale ultima disposizione, infatti, in un'ottica volta a massimizzare, in concomitanza con lo stato di emergenza, l'applicazione del lavoro agile nei confronti dei dipendenti maggiormente esposti a rischio di contagio, impegna il datore di lavoro a verificare la compatibilità del lavoro in modalità agile *con le caratteristiche della prestazione lavorativa* alla quale i dipendenti in questione possono essere adibiti in quanto rientrante tra le mansioni ricomprese nella qualifica di appartenenza. In altri termini, occorre che il dirigente valuti la compatibilità dello smart working per il lavoratore fragile non con esclusivo riferimento alle specifiche attività e mansioni alle quali il dipendente è assegnato, ma con riguardo a tutte quelle che possono essergli affidate tenuto conto della categoria di inquadramento.

Si tiene, altresì, ad evidenziare che quest'Amministrazione ha tempestivamente curato la diramazione, presso tutti gli uffici centrali e periferici, del decreto del Ministro della funzione pubblica del 19 ottobre u.s., richiamato nella nota che si riscontra, nel quale all'articolo 3, comma 1, lettera b, si ribadisce il precetto sopra riportato.

Non ravvisandosi, per le argomentazioni sopra esposte, alcun inadempimento o erronea interpretazione della disciplina di legge da parte di quest'Amministrazione, risulta difficile comprendere le lamentele espresse dall'organizzazione sindacale nella nota allegata.

Tuttavia, in un'ottica di fattiva collaborazione - a conferma della disponibilità sempre espressa da quest'Amministrazione nel confronto con i rappresentanti dei dipendenti ed oggi ancor più accentuata, se possibile, dagli eventi drammatici che interessano le istituzioni e la società e impongono a tutte le componenti del sistema condotte responsabili nell'interesse comune - s'invita l'organizzazione sindacale in indirizzo a volere segnalare ogni eventuale caso di inottemperanza della disciplina legislativa ovvero delle disposizioni convenute nel protocollo, al fine di potere tempestivamente intervenire con le necessarie misure correttive e sanzionatorie.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO

Nicoto